

Relazione del responsabile dei servizi finanziari sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio

L'assestamento generale del bilancio rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione, anche in relazione alle indicazioni fornite dai vari responsabili dei servizi.

L'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 167/2000, infatti prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Bisogna anche citare l'articolo l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il quale dispone che: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo".

Il comma 4 del medesimo art. 193 inoltre prevede che "La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo".

Un ultimo cenno va fatto anche al punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

in particolare, i vari responsabili di area dell'Ente, per quanto di propria competenza - e tenuto conto degli elementi conoscitivi al momento in possesso - hanno comunicato:

- di non essere a conoscenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio, sia con riferimento alla gestione di competenza, sia con riferimento alla gestione dei residui;
- di non essere a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- di non essere a conoscenza di scostamenti tali da rendere inadeguate le previsioni di entrata e di spesa rispetto all'andamento della gestione, tenuto conto delle variazioni approvate con apposita deliberazione sul bilancio di previsione;
- di non essere a conoscenza di criticità nell'andamento degli interventi di lavori pubblici finanziati tali da rendere necessarie ulteriori variazioni.

Si evidenzia inoltre che:

- si è proceduto a verificare lo stato di realizzazione dei residui, evidenziando che gli stessi non dovrebbero generare una situazione di squilibrio finanziario tale da portare l'ente in disavanzo di amministrazione;
- Il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
- L'Ente non ha usufruito della facoltà di svincolare eventuali somme dal FCDE - accantonato nel risultato di amministrazione in occasione dell'approvazione del rendiconto – a seguito delle riscossioni a residuo intervenute nel corso dell'esercizio, con conseguente rideterminazione della composizione del risultato di amministrazione, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce;
- il fondo di riserva di cassa e il fondo di riserva sono congrui;
- fondo cassa presunto a fine anno non presenta un saldo negativo;
- nel corso del primo semestre non è stato necessario utilizzare l'anticipazione di tesoreria
- l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione;
- si è proceduto ad effettuare una verifica generale di tutti gli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio (sia di parte corrente che di parte capitale), tenendo conto dei potenziali accertamenti ed impegni alla data del 31 dicembre 2025;

Ciò posto, per le informazioni ad oggi disponibili, si ritiene che, complessivamente, le previsioni del bilancio di previsione garantiscano il mantenimento del pareggio di bilancio. Ed inoltre come i dati della gestione finanziaria non facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione, né squilibri della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.

*Firmato digitalmente
dal Responsabile dei Servizi Finanziari*

Tabelle allegate:

C2_Equilibri di Bilancio (su Stanziato)

C3_Equilibri di Bilancio (su Impegnato / Accertato)

C4_Prospetto Controllo Cassa

C5_Situazione Residui

C6_Analisi Partite di Giro

C7-C8-C9 Prospetti Confronto F.C.D.E. Bilancio / Assestato

C10-C11-C12 Prospetti dettaglio F.C.D.E. assestato